

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO "VENETO BANCA 5 % 2013-2017 CONVERTIBILE CON FACOLTÀ DI RIMBORSO IN AZIONI"

1. IMPORTO, TITOLI E PREZZO DI EMISSIONE

1.1 Il prestito obbligazionario convertibile denominato "Veneto Banca 5% 2013-2017 convertibile con facoltà di rimborso in azioni" (il "**Prestito Obligazionario**" o il "**Prestito**"), di valore nominale complessivo massimo pari ad Euro 350.000.000,00 (trecentocinquantamiloni/00), è costituito da massime n. 7.777.777 (settemilionisettecentosettantasettemila) obbligazioni convertibili in azioni ordinarie Veneto Banca Società cooperativa per azioni (rispettivamente le "**Obbligazioni Convertibili**" o le "**Obbligazioni**", le "**Azioni Veneto Banca**" e "**Veneto Banca**", la "**Banca**" o l'"**Emittente**"), del valore nominale unitario pari ad Euro 45,00 (il "**Valore Nominale**"), emesse da Veneto Banca in data 22 febbraio 2013 (la "**Data di Emissione**") ad un prezzo di emissione pari al 100% del Valore Nominale. Le Obbligazioni Convertibili sono identificate dal codice ISIN IT0004874365.

1.2 Le Obbligazioni Convertibili sono immesse nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**") in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'articolo 83-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato.

1.3 Le Obbligazioni Convertibili sono al portatore e non sono frazionabili.

1.4 La consegna delle Obbligazioni Convertibili avviene mediante messa a disposizione dei sottoscrittori (gli "**Obbligazionisti**") per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli (gli "**Intermediari Aderenti**").

2. DURATA DEL PRESTITO

2.1 Il Prestito avrà durata dalla Data di Emissione al 30 dicembre 2017 (la "**Data di Scadenza**"), salve le ipotesi in cui il godimento delle Obbligazioni Convertibili cessi prima della Data di Scadenza per effetto di quanto stabilito agli articoli 5 e 10 del presente regolamento (il "**Regolamento**").

3. INTERESSI

3.1 Dalla Data di Emissione (inclusa) ciascuna Obbligazione frutterà un interesse lordo annuo pari al 5% del Valore Nominale (il "**Tasso di Interesse**"), pagabile in via posticipata, semestralmente, il 30 giugno e il 30 dicembre di ciascun anno di vita delle Obbligazioni (ciascuna data "**Data di Pagamento**"). Le cedole saranno calcolate secondo la convenzione Actual/Actual (ACT/ACT) su base periodale. La prima cedola sarà pagata il 30 giugno 2013.

3.2 Ogni Obbligazione Convertibile cesserà di produrre interessi dalla prima nel tempo delle seguenti date: (i) dalla Data di Scadenza (inclusa); (ii) in caso di esercizio da parte degli Obbligazionisti del Diritto di Conversione (come di seguito definito), ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento, dalla Data di Pagamento degli interessi immediatamente precedente la Data di Conversione (inclusa) (come di seguito definita); e (iii) in caso di esercizio da parte dell'Emittente dell'Opzione di Rimborso Anticipato (come di seguito definita) dalla Data di Rimborso Anticipato (come di seguito definita) (inclusa).

3.3 Nel caso in cui il calcolo dell'interesse dovesse essere effettuato per un periodo che abbia termine in una data diversa da una Data di Pagamento, l'interesse sarà calcolato applicando al valore nominale complessivo il Tasso di Interesse e moltiplicando tale ammontare per il Tasso Frazionale (come di seguito definito). L'ammontare risultante sarà arrotondato al centesimo, restando inteso che ogni frazione di centesimo sarà ridotta al centesimo inferiore.

Ai fini del presente articolo, per "**Tasso Frazionale**" si intende il numero effettivo di giorni di calendario trascorsi nel periodo di riferimento a far tempo dalla più recente Data di Pagamento (inclusa) sino alla data in cui il calcolo degli interessi dovrà essere effettuato (esclusa), diviso per i giorni del periodo di riferimento.

4. NATURA GIURIDICA DELLE OBBLIGAZIONI

4.1 Le Obbligazioni Convertibili costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate, non subordinate, e saranno considerate di pari grado tra di loro e con tutte le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente. Le Obbligazioni Convertibili saranno, pertanto, subordinate alle obbligazioni presenti e future della Banca che siano privilegiate in base a disposizioni generali ed inderogabili di legge.

5. DIRITTO DI CONVERSIONE DEGLI OBBLIGAZIONISTI

5.1 Nei Periodi di Conversione (come di seguito indicati), gli Obbligazionisti potranno, secondo le modalità ed i termini di seguito stabiliti, esercitare il diritto di richiedere la conversione in Azioni Veneto Banca, di tutte o parte delle Obbligazioni Convertibili detenute (il "**Diritto di Conversione**").

5.2 Il Diritto di Conversione delle Obbligazioni Convertibili potrà essere esercitato mediante presentazione di apposita richiesta (la "**Domanda di Conversione**") all'Intermediario Aderente presso cui le Obbligazioni Convertibili sono detenute, in un qualsiasi Giorno Lavorativo Bancario (come di seguito definito) ricompreso nei seguenti periodi (i "**Periodi di Conversione**"):

Periodo di Conversione	Durata del Periodo di Conversione
Primo Periodo di Conversione	2 maggio 2014 - 30 giugno 2014
Secondo Periodo di Conversione	2 maggio 2015 - 30 giugno 2015
Terzo Periodo di Conversione	2 maggio 2016 - 30 giugno 2016
Quarto Periodo di Conversione	2 maggio 2017 - 30 giugno 2017

Le Azioni Veneto Banca rivenienti dall'esercizio del Diritto di Conversione saranno messe a disposizione degli aventi diritto, per il tramite di Monte Titoli, entro 10 Giorni Lavorativi Bancari dal pagamento della cedola al 30 giugno (la "**Data di Conversione**").

Qualora gli aventi diritto non siano già soci, sulle Azioni Veneto Banca potranno esercitare i soli diritti patrimoniali, finché non avranno chiesto ed ottenuto l'ammissione a socio ai sensi dell'articolo 10 della statuto sociale di Veneto Banca.

5.3 Le Obbligazioni Convertibili sono convertibili nel rapporto di n. 1 Azione Veneto Banca ogni n. 1 Obbligazione Convertibile (il "**Rapporto di Conversione**"). Il prezzo di conversione corrisponderà al Valore Nominale delle Obbligazioni Convertibili (il "**Prezzo di Conversione**").

5.4 Le Azioni Veneto Banca attribuite in conversione agli Obbligazionisti saranno inserite nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli e avranno godimento regolare.

5.5 Per "**Giorno Lavorativo Bancario**" deve intendersi qualunque giorno di calendario diverso dal sabato e dalla domenica nel quale le banche sono aperte in Italia per l'esercizio della loro attività.

6. FRAZIONI

6.1 Nei casi in cui all'Obbligazionista spetti, in conseguenza dell'esercizio del Diritto di Conversione, un numero non intero di Azioni Veneto Banca, l'Emittente procederà, in conformità con le applicabili disposizioni di legge, alla consegna di Azioni Veneto Banca fino alla concorrenza del numero intero e riconoscerà in contanti il controvalore, arrotondato al centesimo di Euro superiore, della parte frazionaria, valutata in base all'ultimo prezzo di sottoscrizione di nuove azioni dell'Emittente deliberato dall'ultima Assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 6 dello statuto sociale e dell'articolo 2528, comma 2, del codice civile.

7. DIRITTI DEGLI OBBLIGAZIONISTI IN CASO DI OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE

7.1 Qualora, tra la Data di Emissione e la Data di Scadenza delle Obbligazioni Convertibili, siano eseguite operazioni sul capitale sociale dell'Emittente, il Rapporto di Conversione indicato all'articolo 5 del presente Regolamento sarà rettificato dall'Emittente, il quale comunicherà, ai sensi dell'articolo 16 che segue, il nuovo Rapporto di Conversione, quale risulterà a seguito della modifica effettuata in conformità con quanto disposto nel presente articolo.

In particolare:

(a) nelle ipotesi di aumenti gratuiti di capitale mediante imputazione a capitale di utili o riserve che comportino emissione di nuove azioni, il Rapporto di Conversione sarà soggetto ad aggiustamento, moltiplicando il Rapporto di Conversione in essere al momento immediatamente precedente l'emissione in questione per la seguente frazione:

$$\frac{A}{B}$$

dove:

A è il valore nominale complessivo delle Azioni Veneto Banca in circolazione, immediatamente dopo l'emissione in questione; e

B è il valore nominale complessivo delle Azioni Veneto Banca in circolazione, immediatamente prima dell'emissione in questione.

Tale aggiustamento sarà efficace alla data di emissione delle Azioni Veneto Banca in questione.

(b) nelle ipotesi di raggruppamento o frazionamento delle Azioni Veneto Banca, il Rapporto di Conversione sarà soggetto ad aggiustamento moltiplicando il Rapporto di Conversione in essere immediatamente prima del verificarsi di tale raggruppamento o frazionamento per la seguente frazione:

$$\frac{A}{B}$$

dove:

A è il numero totale di Azioni Veneto Banca in circolazione immediatamente dopo, e per effetto, rispettivamente, del raggruppamento o frazionamento; e

B è il numero totale di Azioni Veneto Banca in circolazione immediatamente prima, rispettivamente, di tale raggruppamento o frazionamento.

Tale aggiustamento sarà efficace alla data in cui divengono efficaci, rispettivamente, il raggruppamento o il frazionamento delle Azioni Veneto Banca.

(c) nelle ipotesi di fusione dell'Emittente in o con altra società (fatta eccezione per i casi di fusione in cui l'Emittente sia la società incorporante) (fermo restando il diritto di cui all'articolo 2503-bis del codice civile), nonché in caso di scissione (fatta eccezione per i casi di scissione

in cui l'Emittente sia la società beneficiaria), ad ogni Obbligazione Convertibile sarà riconosciuto il diritto di conversione in un numero di azioni della società risultante dalla fusione o dalla scissione, equivalente al numero di azioni che sarebbero state assegnate ad ogni Azione Veneto Banca, sulla base del relativo rapporto di concambio, ove l'Obbligazione Convertibile fosse stata convertita prima della data di efficacia della fusione o scissione.

L'elencazione sopra riportata non è esaustiva. In caso di compimento da parte di Veneto Banca di operazioni sul capitale diverse da quelle sopra indicate, il Rapporto di Conversione potrà essere rettificato dall'Emittente sulla base di metodologie di generale accettazione e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

7.2 Il Rapporto di Conversione non sarà rettificato nel caso l'Emittente effettui operazioni di:

- aumento gratuito del valore nominale delle Azioni Veneto Banca;
- riduzione del valore nominale delle Azioni Veneto Banca per perdite;
- aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione;
- modificazioni dell'atto costitutivo concernenti la ripartizione degli utili;
- incorporazione di altra società in Veneto Banca.

7.3 Il Rapporto di Conversione non sarà rettificato nel caso in cui l'entità dell'aggiustamento fosse inferiore all'1% del Rapporto di Conversione applicabile. Non appena il cumulo degli aggiustamenti inferiori all'1% ecceda tale limite percentuale, il Rapporto di Conversione subirà una rettifica in misura pari a tale cumulo.

7.4 Nei limiti consentiti dalla legge applicabile, in relazione ad ogni aggiustamento del Rapporto di Conversione, ai sensi del presente articolo nonché dell'articolo 8 che segue, qualora il Rapporto di Conversione come determinato, non risulti un multiplo intero di 0,001, lo stesso sarà arrotondato per difetto al multiplo intero di 0,001 più vicino.

7.5 Ove l'Emittente effettui aumenti di capitale a pagamento ovvero proceda all'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in Azioni Veneto Banca, warrant su Azioni Veneto Banca ovvero altri strumenti similari, offerti in opzione agli azionisti dell'Emittente, tale diritto di opzione sarà attribuito, alle stesse condizioni e nei medesimi termini, anche agli Obbligazionisti, sulla base del Rapporto di Conversione.

8. DIRITTI DEGLI OBBLIGAZIONISTI IN CASO DI DISTRIBUZIONE DI RISERVE

8.1 Nei casi in cui, tra la Data di Emissione e la Data di Scadenza sia deliberata la distribuzione di Dividendi Straordinari (come di seguito definiti) (la "**Distribuzione**"), salvo che non sia già stato effettuato un aggiustamento per questa stessa Distribuzione ai sensi di una delle altre disposizioni del presente Regolamento, il Rapporto di Conversione sarà soggetto ad aggiustamento moltiplicando il Rapporto di Conversione in essere al momento immediatamente precedente la Distribuzione per il valore derivante dal seguente rapporto:

$$\frac{A}{A - B}$$

dove:

A è l'ultimo prezzo di sottoscrizione di nuove azioni dell'Emittente così come stabilito dall'ultima Assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 6 dello statuto sociale e dell'articolo 2528, comma 2, del codice civile.

B è la porzione di Dividendo Straordinario attribuibile ad una Azione Veneto Banca; tale porzione è determinata come il rapporto tra il Dividendo Straordinario complessivo ed il numero di Azioni Veneto Banca aventi diritto a ricevere tale Dividendo Straordinario.

Tale aggiustamento sarà efficace alla data dell'Assemblea che delibera il Dividendo Straordinario.

Per "Dividendo Straordinario" si intende una distribuzione in denaro di riserve disponibili.

9. REGOLAMENTO IN DENARO IN CASO DI AGGIUSTAMENTO DEL RAPPORTO DI CONVERSIONE

9.1 Qualora un aggiustamento al Rapporto di Conversione richieda che l'Emittente modifichi in aumento il numero di Azioni Veneto Banca, l'Emittente potrà in essere tutte le attività societarie, nei limiti consentiti dalla legge applicabile, necessarie ad assicurare che il numero delle azioni da emettere venga aumentato in modo che ciascuna Obbligazione Convertibile in circolazione abbia il diritto (nel corso del periodo in cui tale Obbligazione può essere convertita) di essere convertita in Azioni Veneto Banca sulla base del Rapporto di Conversione rettificato.

In tali casi, qualora non possano emettersi ulteriori azioni Veneto Banca o non siano utilizzabili altre azioni Veneto Banca nella disponibilità dell'Emittente, l'Emittente corrisponderà ai portatori delle Obbligazioni Convertibili il Corrispettivo in Denaro (come di seguito definito) delle ulteriori azioni Veneto Banca che sarebbero state emesse sulla base del Rapporto di Conversione come modificato. Tale pagamento dovrà essere effettuato il quindicesimo Giorno Lavorativo Bancario successivo alla Data di Conversione.

Per "Corrispettivo in Denaro" si intende il prodotto tra il numero di Azioni Veneto Banca non consegnate e l'ultimo prezzo di sottoscrizione di nuove azioni dell'Emittente così come stabilito dall'ultima Assemblea ordinaria dell'Emittente ai sensi dell'articolo 6 dello statuto sociale e dell'articolo 2528, comma 2 del codice civile.

La comunicazione relativa al Corrispettivo in Denaro avverrà con le modalità di cui all'articolo 16 del presente Regolamento, entro il secondo Giorno Lavorativo Bancario (come di seguito definito) antecedente la Data di Conversione.

10. OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO DA PARTE DELL'EMITTENTE

10.1 Successivamente alla data del 1 marzo 2014 e per ciascun anno di durata del Prestito, l'Emittente, per i 10 Giorni Lavorativi Bancari successivi all'assemblea annuale di determinazione del sovrapprezzo delle azioni Veneto Banca ai sensi dell'articolo 6 dello statuto sociale dell'Emittente e dell'articolo 2528, comma 2 del codice civile (ciascuno, un "**Periodo per il Rimborso Anticipato**"), avrà il diritto di procedere al rimborso, integrale o parziale, delle Obbligazioni Convertibili in circolazione, mediante consegna di Azioni Veneto Banca (il "**Regolamento in azioni**") ovvero consegna di Azioni Veneto Banca e pagamento in denaro (il "**Regolamento Misto**") ovvero pagamento di una somma di denaro (il "**Regolamento in contanti**"), secondo le modalità di seguito indicate (l'"**Opzione di Rimborso Anticipato**"). In caso di esercizio dell'Opzione di Rimborso Anticipato da parte dell'Emittente, l'Obbligazionista avrà altresì diritto al Premio (come di seguito definito) e a concorrere all'assegnazione di Azioni Veneto Banca aggiuntive.

Al fine di esercitare l'Opzione di Rimborso Anticipato, l'Emittente pubblicherà entro il 60° giorno di calendario precedente la data in cui procederà al rimborso (la "**Data di Rimborso Anticipato**"), un avviso ai sensi dell'articolo 16 del presente Regolamento (l'"**Avviso di Esercizio dell'Opzione di Rimborso Anticipato**"), in cui sarà indicata l'intenzione dell'Emittente di esercitare l'Opzione di Rimborso Anticipato e le modalità ed i termini del rimborso.

10.2 In caso di esercizio dell'Opzione di Rimborso Anticipato, la Banca, alla Data di Rimborso Anticipato, procederà come segue:

A) se il Valore dell'Azione Veneto Banca per il Rimborso Anticipato (come di seguito calcolato) è superiore al Prezzo di Conversione:

- in caso di Regolamento in azioni, consegnerà agli Obbligazionisti un numero di Azioni Veneto Banca (le "**Azioni Veneto Banca per il Rimborso A**") pari alla somma fra (i) il numero di Azioni Veneto Banca risultante dal Rapporto di Conversione e (ii) fatto salvo quanto previsto al successivo Paragrafo 10.6, il numero di Azioni Veneto Banca risultante dalla divisione fra il Premio (come di seguito calcolato) e il Valore dell'Azione Veneto Banca per il Rimborso Anticipato (come di seguito calcolato); o

- in caso di Regolamento Misto, consegnerà nella proporzione indicata nell'Avviso di Esercizio dell'Opzione di Rimborso Anticipato, un numero di Azioni Veneto Banca e pagherà una somma in denaro, il cui valore complessivo sarà equivalente al controvalore delle Azioni Veneto Banca per il Rimborso A; o

- in caso di Regolamento in contanti, pagherà una somma in denaro equivalente al controvalore delle Azioni Veneto Banca per il Rimborso A;

B) se il Valore dell'Azione Veneto Banca per il Rimborso Anticipato (come di seguito calcolato) è inferiore al Prezzo di Conversione:

- in caso di Regolamento in Azioni, consegnerà agli Obbligazionisti, fatto salvo quanto previsto al successivo Paragrafo 10.6, un numero di Azioni Veneto Banca (le "**Azioni Veneto Banca per il Rimborso B**"), risultante dalla divisione fra (i) il Valore Nominale delle Obbligazioni Convertibili aumentato del Premio (come di seguito calcolato) e (ii) il Valore delle Azioni Veneto Banca per il Rimborso Anticipato (come di seguito calcolato); o

- in caso di Regolamento Misto, consegnerà nella proporzione indicata nell'Avviso di Esercizio dell'Opzione di Rimborso Anticipato, un numero di Azioni Veneto Banca e pagherà una somma in denaro, il cui valore complessivo sarà equivalente al controvalore delle Azioni Veneto Banca per il Rimborso B; o

- in caso di Regolamento in contanti, pagherà in contanti il Valore Nominale delle Obbligazioni aumentato del Premio.

10.3 Il "**Valore dell'Azione Veneto Banca per il Rimborso Anticipato**" è pari al prezzo dell'azione Veneto Banca stabilito dall'assemblea dei soci di Veneto Banca ai sensi dell'articolo 2528, secondo comma del codice civile e articolo 6 dello statuto sociale, immediatamente prima del Periodo per il Rimborso Anticipato in cui l'Emittente ha esercitato l'Opzione di Rimborso Anticipato.

10.4 Il "**Premio**" è pari al 5% (cinque per cento) del Valore Nominale dell'Obbligazione Convertibile.

10.5 Nei casi di cui alle lettere (A) e (B) del Paragrafo 10.2 che precede:

- l'Emittente procederà, in conformità alle applicabili disposizioni di legge, alla consegna di Azioni Veneto Banca fino alla concorrenza del numero intero e riconoscerà in contanti il controvalore, arrotondato al centesimo di Euro superiore, della parte frazionaria;

- ove il valore delle Azioni Veneto Banca consegnate, valorizzate al Valore delle Azioni Veneto Banca per il Rimborso Anticipato (unitamente alla somma di denaro versata per la parte frazionaria), sia inferiore al Valore Nominale delle Obbligazioni Convertibili aumentato del Premio, l'Emittente verserà agli Obbligazionisti, il primo Giorno Lavorativo Bancario successivo alla Data di Rimborso Anticipato, una somma in denaro a titolo di conguaglio pari

alla differenza fra (i) il Valore Nominale delle Obbligazioni Convertibili aumentato del Premio e il (ii) prodotto tra (a) il Valore delle Azioni Veneto Banca per il Rimborso Anticipato e (b) il numero di Azioni Veneto Banca consegnate (a tale prodotto dovrà essere sommato l'eventuale ammontare in denaro per la parte frazionaria), in modo tale che il valore complessivamente attribuito agli Obbligazionisti sia pari al Valore Nominale delle Obbligazioni Convertibili aumentato del Premio.

10.6 Nel caso in cui l'Emittente proceda ad un rimborso parziale, che in ogni caso non potrà essere inferiore al 10% del valore nominale complessivo del Prestito residuo, tale rimborso sarà esercitato nei confronti di ciascun Obbligazionista, mediante rimborso parziale del Valore Nominale di ciascuna Obbligazione Convertibile. In caso di rimborso parziale le previsioni del presente articolo saranno applicate pro quota in base alla parte di Valore Nominale oggetto di rimborso. Successivamente alla Data di Rimborso Anticipato, in caso di rimborso parziale, l'Emittente comunicherà, con le modalità di cui all'articolo 16 del presente Regolamento, (i) il nuovo Rapporto di Conversione e (ii) il nuovo ammontare della cedola, ricalcolato sulla base del nuovo Valore Nominale delle Obbligazioni (nessuna modifica sarà apportata, invece, al Tasso di Interesse delle Obbligazioni). Le Obbligazioni, per la quota di Valore Nominale rimborsata, cesseranno di essere fruttifere alla Data di Rimborso Anticipato e nessun diritto potrà essere vantato in relazione agli interessi non ancora maturati.

10.7 A seguito dell'esercizio da parte della Banca dell'Opzione di Rimborso Anticipato, agli assegnatari delle Azioni Veneto Banca che manterranno senza soluzione di continuità la piena proprietà delle stesse sino alla Data di Scadenza, e, sempre che le stesse siano rimaste depositate presso un Intermediario Aderente, spetterà l'attribuzione, senza ulteriori esborsi, di

- 3 Azioni Veneto Banca aggiuntive ogni 20 Azioni Veneto Banca consegnate alla Data di Rimborso Anticipato, se l'Opzione di Rimborso Anticipato sia stata esercitata dalla Banca nel corso dell'esercizio 2014;
- 1 Azione Veneto Banca aggiuntiva ogni 10 Azioni Veneto Banca consegnate alla Data di Rimborso Anticipato, se l'Opzione di Rimborso Anticipato sia stata esercitata dalla Banca nel corso dell'esercizio 2015;
- 1 Azione Veneto Banca aggiuntiva ogni 20 Azioni Veneto Banca consegnate alla Data di Rimborso Anticipato, se l'Opzione di Rimborso Anticipato sia stata esercitata dalla Banca nel corso dell'esercizio 2016.

Non è prevista alcuna attribuzione di Azioni Veneto Banca nel caso in cui l'Opzione di Rimborso Anticipato venga esercitata nel corso dell'esercizio 2017. Il calcolo di Azioni Veneto Banca aggiuntive da assegnare senza ulteriori esborsi sarà effettuato mediante arrotondamento per difetto all'unità intera.

L'attribuzione delle Azioni Veneto Banca aggiuntive dovrà essere richiesta dall'avente diritto, a pena di decadenza, entro e non oltre il quindicesimo Giorno Lavorativo Bancario dalla Data di Scadenza all'Intermediario Aderente ed avrà luogo entro 30 Giorni Lavorativi Bancari dalla scadenza del termine di decadenza di cui sopra sulla base dell'attestazione dell'Intermediario Aderente attestante l'ininterrotta titolarità delle azioni sino alla Data di Scadenza.

Le Azioni Veneto Banca aggiuntive, eventualmente attribuite, avranno il medesimo godimento ed attribuiranno i medesimi diritti delle azioni Veneto Banca in circolazione al momento della loro emissione e saranno inserite nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.

11. RIMBORSO DELLE OBBLIGAZIONI A SCADENZA

11.1 Alla Data di Scadenza, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10 del presente Regolamento, le Obbligazioni non convertite saranno rimborsate in denaro alla pari.

12. PAGAMENTI

12.1 Il pagamento del capitale, degli interessi e delle altre somme dovute per le Obbligazioni Convertibili sarà soggetto alla normativa fiscale e/o alle altre leggi e normative applicabili nel luogo di pagamento. Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata agli Obbligazionisti in relazione a tali pagamenti.

12.2 Nel caso in cui la data di pagamento del capitale, degli interessi e di qualsiasi altra somma dovuta per le Obbligazioni Convertibili non cada in un Giorno Lavorativo Bancario, il pagamento sarà effettuato nel Giorno Lavorativo Bancario immediatamente successivo. Ai soli fini di questo articolo per "**Giorno Lavorativo Bancario**" si deve intendere ogni giorno nel quale il sistema Trans-european Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) è operativo.

12.3 Le somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni Convertibili saranno corrisposte agli aventi diritto mediante accredito sul conto corrente indicato dall'Obbligazionista all'Intermediario Aderente presso cui le Obbligazioni Convertibili sono detenute.

13. REGIME FISCALE

13.1 Alla Data di Emissione le Obbligazioni Convertibili sono soggette al regime fiscale sancito dal D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239.

14. TERMINI DI PRESCRIZIONE

14.1 I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data fissata ai sensi del presente Regolamento per il pagamento degli interessi e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui è cessato il godimento dell'Obbligazione.

15. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

15.1 Le Obbligazioni Convertibili sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con le Obbligazioni Convertibili ovvero con il presente Regolamento sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Treviso ovvero, ove l'Obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33, comma 2 del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

16. VARIE

16.1 La titolarità delle Obbligazioni Convertibili comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge.

16.2 Ai possessori delle Obbligazioni Convertibili non è data la facoltà di cui all'articolo 2503-bis, comma 2, del codice civile in ipotesi di fusioni per incorporazione nell'Emittente ovvero di scissioni in cui l'Emittente sia la beneficiaria, di società controllate direttamente o indirettamente da Veneto Banca.

16.3 Ove non diversamente disposto dalla legge, tutte le comunicazioni della Banca agli Obbligazionisti saranno effettuate mediante pubblicazione di un avviso su un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito internet dell'Emittente (www.venetobanca.it).